

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 1970

(53<sup>a</sup> seduta, in sede redigente)

Presidenza del Presidente CASSIANI

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE

##### Seguito e rinvio della discussione:

« Ordinamento penitenziario » (285):

PRESIDENTE . . .	Pag. 723, 725, 726 e <i>passim</i>
BARDI . . . . .	. 737, 738, 740
COPPOLA . . . . .	. 732, 734, 735 e <i>passim</i>
FENOALTEA . . . . .	. 726, 727, 728 e <i>passim</i>
FOLLIERI, relatore . . . . .	. 724, 725, 726 e <i>passim</i>
LUGNANO . . . . .	. 736, 737, 738 e <i>passim</i>
MARIS . . . . .	. 724, 725, 728 e <i>passim</i>
MONTINI . . . . .	. 737, 738, 739
PELLICANI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia . . . . .	. 728, 730, 732 e <i>passim</i>
PETRONE . . . . .	. 734, 743
SALARI . . . . .	. 736
TEDESCO Giglia . . . . .	. 732, 733, 735, 744
TROPEANO . . . . .	. 730, 732, 734 e <i>passim</i>

*La seduta ha inizio alle ore 10,30.*

*Sono presenti i senatori: Bardi, Cassiani, Coppola, Cerami, Fenoaltea, Follieri, Lisi,*

*Lugnano, Maccarrone Pietro, Maris, Montini, Petrone, Salari, Tedesco Giglia, Tropeano e Zuccalà.*

*Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Pellicani.*

*FOLLIERI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

##### Seguito e rinvio della discussione del disegno di legge:

« Ordinamento penitenziario » (285)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento penitenziario ».

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge, sospeso nella seduta del 12 novembre all'articolo 32.

## TITOLO IV

## ISTITUTI PENITENZIARI

## Art. 32.

*(Istituti per adulti)*

Gli istituti per adulti dipendenti dall'Amministrazione si distinguono in:

- 1) case di custodia preventiva;
- 2) istituti per l'esecuzione delle pene;
- 3) istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza;
- 4) centri di osservazione.

F O L L I E R I , *relatore*. Col titolo IV di questo disegno di legge si considerano i vari istituti penitenziari. L'articolo 32 prevede esattamente gli istituti per adulti, e cioè: 1) case di custodia preventiva; 2) istituti per l'esecuzione delle pene; 3) istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza; 4) centri di osservazione.

L'articolo 33 afferma che le case di custodia preventiva sono mandamentali e circondariali: le case mandamentali assicurano la custodia degli imputati a disposizione del pretore e sono istituite nei capoluoghi di mandamento che non siano sede di case circondariali. Le case circondariali assicurano la custodia degli imputati a disposizione dell'autorità giudiziaria e sono istituite nei capoluoghi di circondario. Le case mandamentali e circondariali assicurano, altresì, la custodia delle persone fermate o arrestate dall'autorità di pubblica sicurezza o dagli organi di polizia giudiziaria e quella dei detenuti e degli internati. Si prevede anche la possibilità di istituire una sola casa mandamentale o circondariale rispettivamente per più mandamenti o circondari.

Successivamente, nell'articolo 34, si considerano gli istituti per l'esecuzione delle pene, che si distinguono in: 1) case di arresto, per l'esecuzione della pena dell'arresto; 2) case di reclusione, per l'esecuzione della pena di reclusione; 3) case di ergastolo, per l'esecuzione della pena dell'ergastolo.

La prima osservazione da fare è la seguente: è scomparsa da questo disegno di legge la parola « carcere », o comunque la dizione « luogo di restrizione ». Si parla di case di custodia preventiva, di istituti per l'esecuzione delle pene, di istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza. A me sembra che l'ordinamento, così com'è predisposto nell'articolo 32, potrebbe essere approvato, perchè è quanto di meglio si possa oggi prevedere. Naturalmente, in questo campo potrà innestarsi la grossa questione degli edifici penitenziari, che nel passato ha formato oggetto, in questa sede, di lunghi interventi da parte degli onorevoli commissari e di risposte da parte del ministro *pro tempore*, onorevole Gava, che promise certe realizzazioni.

Credo, comunque, signor Presidente, che l'articolo 32, ove non vi siano osservazioni, possa ricevere la nostra approvazione.

M A R I S . Io ho una profonda sfiducia nelle modifiche quando hanno un carattere soltanto nominalistico. Chiamare « case » gli istituti di pena non credo che serva a cambiarne la struttura attuale: mi sembra, infatti, che al riguardo occorra ben altro che un articolo 32 con questa modificazione terminologica. Occorrono maggiori stanziamenti in bilancio per l'edificazione di case o istituti e per creare un corpo di assistenti, di medici, di psicologi, eccetera, che curino la rieducazione del condannato.

Premesso questo, io ritengo, comunque, poichè siamo in tema di modifiche puramente nominalistiche, che siano necessarie delle correzioni di carattere formale. L'articolo 32 inizia dicendo: « Gli istituti per adulti dipendenti dall'Amministrazione si distinguono in: 1) case di custodia preventiva; 2) istituti per l'esecuzione delle pene; 3) istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza ». Non c'è ragione di dire « istituti per l'esecuzione delle pene », « istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza », ma bisognerebbe parlare di « case per l'esecuzione delle pene », « case per l'esecuzione delle misure di sicurezza ». L'articolo 34, infatti, che contempla gli istituti per l'esecuzione delle pene, parla di « case di arresto », « case di reclusione »,

« case di ergastolo »; quindi, per una ragione di armonia, dobbiamo riportare la stessa dizione al n. 2) e al n. 3) dell'articolo 32. Sol tanto nell'articolo 35 si può accettare il termine « istituti », trattandosi di un articolo, diciamo, polivalente, in quanto parla di colonie agricole, di case di lavoro, di case di cura e custodia, di ospedali, eccetera.

**P R E S I D E N T E .** Se lei si richiama ad una ragione di armonia, puramente nominalistica, la comprendo perfettamente; se si riferisce, invece, ad una questione di sostanza non posso concordare, perchè penso che i redattori dell'articolo 32 abbiano dato un significato alla distinzione tra case e istituti. La parola « case », infatti, ha un valore puramente materiale: indica le mura entro le quali si esercita la custodia preventiva; la parola « istituti », invece, presuppone una particolare organizzazione.

**F O L L I E R I , relatore.** Io credo che si tratti di altro. In effetti lo schema del disegno di legge parla di « case di custodia preventiva », cui si riferisce l'articolo 32, e qui non vi è alcuna distinzione tra coloro che debbono scontare una pena; vi è quindi un *genus* che comprende una sola *species*, vale a dire la custodia preventiva. Nell'articolo 34, invece, vi è il *genus*, che è l'istituto per l'esecuzione della pena, e poi vi sono le *species*, cioè case di arresto, case di reclusione e case di ergastolo. Questo mi pare che possa legittimare la permanenza, nell'articolo 32, della dizione del punto 2): « istituti per l'esecuzione delle pene », che riguarda appunto le case di arresto, di reclusione e di ergastolo indicate nell'articolo 34.

**M A R I S .** Comunque, su questi articoli non faccio altre considerazioni e non insisto per alcuna modificazione. Vorrei solo che la parte dell'articolo 34 in cui è menzionata la pena dell'ergastolo venisse accantonata.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 32.

(È approvato).

### Art. 33.

#### (Case di custodia preventiva)

Le case di custodia preventiva sono mandamentali e circondariali.

Le case mandamentali assicurano la custodia degli imputati a disposizione del pretore. Esse sono istituite nei capoluoghi di mandamento che non sono sede di case circondariali.

Le case circondariali assicurano la custodia degli imputati a disposizione di ogni Autorità giudiziaria. Esse sono istituite nei capoluoghi di circondario.

Le case mandamentali e circondariali assicurano altresì la custodia delle persone fermate o arrestate dall'Autorità di pubblica sicurezza o dagli organi di polizia giudiziaria e quella dei detenuti e degli internati in transito.

Può essere istituita una sola casa mandamentale o circondariale rispettivamente per più mandamenti o circondari.

(È approvato).

### Art. 34.

#### (Istituti per l'esecuzione delle pene)

Gli istituti per l'esecuzione delle pene si distinguono in:

1) case di arresto, per l'esecuzione della pena dell'arresto.

Sezioni di case di arresto possono essere istituite presso le case di custodia mandamentali o circondariali;

2) case di reclusione, per l'esecuzione della pena della reclusione.

Sezioni di case di reclusione possono essere istituite presso le case di custodia circondariali;

3) case di ergastolo, per l'esecuzione della pena dell'ergastolo.

Sezioni di case di ergastolo possono essere istituite presso le case di reclusione.

Per esigenze particolari, e nei limiti e con le modalità previste dal regolamento, i condannati alla pena dell'arresto o della reclusione

sione possono essere assegnati alle case di custodia preventiva; i condannati alla pena della reclusione possono essere altresì assegnati alle case di arresto; i condannati alla pena dell'ergastolo possono essere assegnati alle case di reclusione.

**FOLLIERI, relatore.** Di questo articolo bisognerebbe accantonare il punto 3) del primo comma ed il secondo comma, dove è menzionata la pena dell'ergastolo.

**FENOALTEA.** Faccio un'osservazione puramente accademica, che si riferisce alle prime righe dell'ultimo comma dell'articolo, dove si prevede che siano assegnati alle case di custodia preventiva i condannati alla reclusione, il che è una mostruosità. Mi si dirà, però, che per fare diversamente occorrerebbero molti miliardi.

**FOLLIERI, relatore.** In genere oggi presso le carceri mandamentali, che poi sarebbero le case circondariali di custodia, si scontano le pene fino a un certo limite. È vero però che anche la divisione tra adulti e minorenni non è osservata; fino a questo momento è prevista solo la divisione tra uomini e donne.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 34, con l'esclusione del punto 3) del primo comma e del secondo comma, in cui si menziona la pena dell'ergastolo, che restano accantonati.

(È approvato).

#### Art. 35.

*(Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive)*

Gli istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive si distinguono in:

- colonie agricole;
- case di lavoro;
- case di cura e custodia;
- ospedali psichiatrici giudiziari.

In detti istituti si eseguono le misure di sicurezza rispettivamente previste dai numeri 1, 2 e 3 del primo capoverso dell'articolo 215 del codice penale.

Possono essere istituite:

sezioni per l'esecuzione della misura di sicurezza della colonia agricola presso una casa di lavoro e viceversa;

sezioni per l'esecuzione della misura di sicurezza della casa di cura e di custodia presso un ospedale psichiatrico giudiziario;

sezioni per l'esecuzione delle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro presso le case di reclusione.

**FOLLIERI, relatore.** Qui è stata migliorata la dizione (ma speriamo che in avvenire sia migliorata anche la sostanza), indicando, quali istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive, la colonia agricola, le case di lavoro, le case di cura e custodia e l'ospedale psichiatrico giudiziario, già manicomio giudiziario. In definitiva, non vi è nulla da opporre a quanto previsto, salvo le necessarie considerazioni di carattere finanziario.

Nell'articolo si stabilisce inoltre la possibilità di istituire sezioni per l'esecuzione della misura di sicurezza della colonia agricola presso una casa di lavoro e viceversa; sezioni per l'esecuzione della misura di sicurezza della casa di cura e di custodia presso un ospedale psichiatrico giudiziario (e ciò quando vi sia una malattia che, anche se non è la malattia mentale tipica, richieda un accertamento sul piano psichiatrico); sezioni per l'esecuzione delle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro presso le case di reclusione. È previsto questo potere discrezionale della Pubblica amministrazione in quanto le colonie agricole e le case di lavoro non sono stabilite in tutto il territorio nazionale.

Su questo articolo non ho altro da aggiungere, poichè si tratta di una previsione di carattere regolamentare.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 35.

(È approvato).

## Art. 36.

*(Centri di osservazione)*

I centri di osservazione sono costituiti come istituti autonomi o come sezioni di altri istituti.

Ai detti centri sono assegnati, per il periodo di tempo necessario all'osservazione, i condannati e gli internati, al fine di rilevarne lo stato della personalità e di acquisire le indicazioni generali e particolari sul trattamento da applicare.

Le risultanze dell'osservazione sono inserite nella cartella personale.

Su richiesta dell'Autorità giudiziaria possono essere assegnate ai detti centri anche le persone sottoposte a procedimento penale per l'esecuzione di perizie medico legali.

I centri di osservazione svolgono, altresì, opera di ricerca scientifica e prestano la loro consulenza alle direzioni degli altri istituti penitenziari con le modalità stabilite dal regolamento.

**FOLLIERI, relatore.** Di questo articolo ci siamo incidentalmente occupati quando, nella scorsa riunione, abbiamo parlato della visita psichiatrica necessaria per l'individualizzazione della personalità e per la preparazione della cartella personale del detenuto e dell'internato. In questa norma si dice che i centri di osservazione sono costituiti come istituti autonomi o come sezioni di altri istituti. Ai centri sono assegnati i condannati e gli internati, al fine di rilevare lo stato della personalità ed acquisire le indicazioni generali e particolari sul trattamento da applicare. Si parla di condannati e di internati e non di persone in attesa di giudizio. Abbiamo infatti chiarito che, per questi ultimi, non è ammesso che si facciano studi ai fini di stabilire il trattamento da applicare, che segue naturalmente al giudizio della sentenza.

L'articolo precisa inoltre che le risultanze delle osservazioni sono inserite nella cartella personale. Anche della cartella personale ci siamo già occupati, quando abbiamo esaminato l'articolo 16, dove si stabilisce che

nella cartella sono annotati gli sviluppi del trattamento pratico e i suoi risultati.

Si stabilisce poi che, su richiesta dell'Autorità giudiziaria, possono essere assegnati ai centri anche persone sottoposte a procedimento penale per l'esecuzione di perizie medico legali; cioè solo coloro che sono sottoposti a procedimento penale possono essere assegnati a questi luoghi di osservazione, ai fini della formazione della prova generica sul loro stato mentale.

**FENOALTEA.** Ma è mal detto. La formulazione dovrebbe essere così modificata: « assegnate ai detti centri, per l'esecuzione delle perizie medico legali, anche le persone sottoposte... ». Altrimenti può sembrare che queste persone siano sottoposte a procedimento penale a causa degli accertamenti.

**FOLLIERI, relatore.** Penso che il concetto sia effettivamente meglio espresso con la formulazione suggerita dal collega Fenoaltea, e cioè: « Su richiesta dell'Autorità giudiziaria possono essere assegnate ai detti centri per l'esecuzione di perizie medico legali anche le persone sottoposte a procedimento penale ».

Nell'articolo è infine previsto che questi centri di osservazione svolgano opera di ricerca scientifica e prestino la loro consulenza ad altri istituti penitenziari. È una previsione che va approvata; essa troverà attuazione pratica in riferimento alla possibilità di realizzazione di tutto ciò che questi grossi centri di osservazioni comportano.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Fenoaltea, tendente a sostituire il quarto comma dell'articolo 36 con il seguente: « Su richiesta dell'Autorità giudiziaria possono essere assegnate ai detti centri per l'esecuzione di perizie medico legali anche le persone sottoposte a procedimento penale ».

*(È approvato).*

Metto ai voti l'articolo 36 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

*(È approvato).*

## Art. 37.

(Caratteristiche degli istituti per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza)

L'Amministrazione penitenziaria organizza i singoli istituti con caratteristiche differenziate in relazione alla posizione giuridica dei detenuti e degli internati e alle necessità di trattamento individuale o di gruppo degli stessi.

FOLLIERI, *relatore*. Qui si tratta ancora di una specificazione.

FENOALTEA. L'articolo mi pare inutile o pleonastico; oppure va formulato in modo che sia previsto l'obbligo dell'Amministrazione penitenziaria di organizzare istituti con caratteristiche differenziate.

FOLLIERI, *relatore*. Mi pare che l'obbligo sia implicito, poichè si dice: « L'Amministrazione penitenziaria organizza... ».

MARIS. Ma poichè non si indicano i criteri per realizzare la differente organizzazione dei singoli istituti, siamo nel campo di un'assoluta discrezionalità.

FOLLIERI, *relatore*. Anche se è un pleonasma, credo che non nuoccia all'economia e all'armonia del disegno di legge.

FENOALTEA. Presento un emendamento formale. Propongo cioè che le parole: « L'Amministrazione penitenziaria organizza i singoli istituti » siano sostituite con le altre: « I singoli istituti devono essere organizzati ». Il riferimento all'Amministrazione penitenziaria mi pare inutile, poichè è ovvio che si tratta di competenza dell'Amministrazione stessa.

FOLLIERI, *relatore*. Sono favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Fenoaltea, tendente a sostituire, nell'articolo 37, le parole: « L'Amministrazione penitenziaria organizza i singoli istituti » con le altre: « I singoli istituti devono essere organizzati ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 37 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

## Art. 38.

(Istituto per infermi e minorati)

Sono organizzati istituti o sezioni speciali per il trattamento dei soggetti affetti da infermità o minorazioni fisiche o psichiche.

A tali istituti o sezioni sono assegnati i soggetti che, a causa delle loro condizioni, non possono essere sottoposti al regime degli istituti ordinari.

FOLLIERI, *relatore*. È il *pendant* dell'articolo 37, e proprio nella forma suggerita dal senatore Fenoaltea: « sono organizzati istituti o sezioni speciali ». Si tratta, cioè, di una forma impersonale, che non costituisce obbligo dell'Amministrazione.

PELLICANI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non mi pare che sia la stessa formula.

FOLLIERI, *relatore*. Non ho detto che è la stessa formula; dico che non si riferisce all'organizzazione che deve fare l'Amministrazione penitenziaria. È chiaro che questi istituti sono organizzati da chi di dovere. Ora, che i soggetti affetti da infermità o minorazioni fisiche o psichiche debbano avere un trattamento diverso mi pare evidente.

PELLICANI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Proprio

per evidente analogia bisognerebbe inserire, allora, il termine « devono ».

P R E S I D E N T E . Inseriamolo pure, ma non cambia nulla.

F O L L I E R I , *relatore*. Si dovrebbe dire: « devono essere organizzati in istituti o sezioni speciali... ».

M A R I S . Partendo dal concetto che si tratta di un diritto del ricoverato, non bisogna dire che i soggetti affetti da infermità o minorazioni fisiche o psichiche sono organizzati in istituti, eccetera, ma che devono subire il trattamento in istituti o sezioni specializzate. Deve essere ben chiaro, cioè, che si tratta di un diritto soggettivo, nel senso che colui il quale non ha avuto soltanto la sventura di violare la norma penale, ma di averla violata essendo affetto da infermità o minorazione fisica o psichica, ha il diritto di non essere messo insieme a tutti gli altri detenuti, ma di essere curato in un istituto specializzato. Quindi, per rendere questa norma efficace e dare ad essa un senso, dobbiamo dire non che l'Amministrazione, sia pure come soggetto sottaciuto ma sottinteso, organizza o deve organizzare sezioni specializzate, ma dobbiamo dire che i soggetti affetti da infermità o minorazioni fisiche o psichiche debbono subire il trattamento in istituti o sezioni speciali.

F O L L I E R I , *relatore*. Io direi: « I soggetti affetti da infermità o minorazioni fisiche o psichiche devono essere assegnati in istituti o sezioni speciali per idoneo trattamento ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti, allora, l'emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 38 che, secondo l'ultima proposta del senatore Follieri, risulta così formulato: « I soggetti affetti da infermità o minorazioni fisiche o psichiche devono essere assegnati in istituti o sezioni speciali per idoneo trattamento ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 38 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

#### Art. 39.

(*Costituzione, trasformazione e soppressione degli istituti*)

La costituzione, la trasformazione, la soppressione degli istituti penitenziari nonchè delle sezioni sono disposte con decreto ministeriale.

F O L L I E R I , *relatore*. Mi pare che quanto contenuto in quest'articolo costituisca una competenza esecutiva che non dovrebbe sollevare alcuna difficoltà, perchè indubbiamente è l'organo esecutivo che pensa alla costituzione, alla trasformazione ed alla soppressione degli istituti penitenziari.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 39.

(È approvato).

#### Art. 40.

(*Assegnazione e trasferimenti dei detenuti e degli internati*)

Gli imputati sono ristretti negli istituti destinati alla custodia preventiva a disposizione dell'Autorità giudiziaria.

Essi possono essere trasferiti dall'Amministrazione in altri istituti quando ricorrono particolari necessità e previo consenso dell'Autorità giudiziaria.

I condannati e gli internati sono assegnati dall'Amministrazione ai centri di osservazione e agli istituti per la esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza, secondo i criteri indicati dal regolamento.

F O L L I E R I , *relatore*. Mi pare che non vi sia nulla da eccepire in relazione al contenuto di questo articolo.

**F E N O A L T E A** . Signor Presidente, io propongo la soppressione di questo articolo, perchè mi sembra che sia del tutto inutile. È come se si dicesse che gli ospedali sono istituiti per curare i malati: la qual cosa è ovvia. Quando abbiamo detto che esistono case di custodia per i giudicandi, è chiaro che questi debbono essere destinati a tali case.

**P R E S I D E N T E** . Si tratta, purtroppo, di una delle tante norme regolamentari; questa norma non si comprende, così come non se ne comprendono molte altre. In un regolamento questa norma andrebbe benissimo, mentre non è affatto normale in una legge.

**M A R I S** . L'articolo 40, invece, si comprende perfettamente perchè mentre si stabilisce un diritto a favore dell'imputato, immediatamente si prevede l'eccezione per cui la pubblica Amministrazione, quando vuole, vanifica completamente quel diritto. La realtà è che noi stiamo giocando con le parole per fare un regolamento che, alla fine, non dirà assolutamente nulla.

**P R E S I D E N T E** . Non si può dire che la pubblica Amministrazione vanifica quel diritto quando vuole, perchè nell'articolo 40 si parla di particolari necessità e di consenso dell'Autorità giudiziaria.

**M A R I S** . Ma le particolari necessità saranno aumentate dalla pubblica Amministrazione e l'Autorità giudiziaria che dovrà dare il consenso sarà quella preposta alla sorveglianza, che è la Procura generale della Repubblica...

**P R E S I D E N T E** . La verità è che noi non avremmo dovuto occuparci di questa materia regolamentare. Se non l'avessimo fatto, il Ministero di grazia e giustizia avrebbe fatto il regolamento, così come agli organi competenti sarebbe parso utile ed opportuno. A noi è stato dato un controllo su un

regolamento sul quale non dovremmo avere controllo.

**F O L L I E R I** , *relatore*. Noi avremmo dovuto fare o pretendere dall'organo esecutivo una carta dei diritti del detenuto, dei principi fondamentali, come la dignità umana, il rispetto, eccetera. Su questa base, poi, si sarebbero potuti fare tutti i regolamenti che si volevano.

**P R E S I D E N T E** . Personalmente all'inizio avevo proposto di enucleare tutte le norme regolamentari e, in tal modo, sarebbero rimaste pochissime norme. Ma su questo punto non abbiamo trovato l'accordo e, soprattutto, non ci siamo soffermati adeguatamente a considerarlo. Ad un certo punto, poi, il ministro Reale ha sostenuto l'assoluta necessità di esaminare il disegno di legge così come era stato presentato, e noi abbiamo aderito. Questo è il punto di partenza della strana situazione nella quale ci troviamo.

**F O L L I E R I** , *relatore*. Onorevole Presidente, così come abbiamo fatto lo statuto dei lavoratori per chiarire la portata della Costituzione, analogamente avremmo dovuto fare la carta fondamentale del detenuto per chiarire quelli che sono i suoi diritti in virtù della Costituzione e per far cessare tutti gli abusi che finora abbiamo lamentato.

**T R O P E A N O** . Ad ogni modo, mi associo alla proposta del senatore Fenoaltea, cioè di sopprimere quest'articolo.

**M A R I S** . D'accordo, sopprimiamolo.

**P E L L I C A N I** , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo non è d'accordo su quest'emendamento soppressivo.

**P R E S I D E N T E** . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'articolo 40 presentato dal senatore Fenoaltea.

(È approvato).



## TITOLO V

TRATTAMENTO DEI DETENUTI  
E DEGLI INTERNATI

## CAPO I

Norme comuni  
sul trattamento negli istituti

## Art. 41.

*(Isolamento)*

Negli istituti penitenziari l'isolamento continuo, oltre che nel caso previsto dall'articolo 72 del codice penale, è ammesso nei seguenti altri casi:

- 1) quando è prescritto per ragioni sanitarie;
- 2) durante l'esecuzione della punizione dell'isolamento in cella;
- 3) per gli imputati durante l'istruttoria, se e fino a quando ciò sia ritenuto necessario dall'Autorità giudiziaria;
- 4) per gli arrestati o fermati a disposizione degli organi di polizia, quando i detti organi ne facciano richiesta.

FOLLIERI, *relatore*. Per quanto concerne la prima parte di quest'articolo, laddove si dice: « Negli istituti penitenziari l'isolamento continuo, oltre che nel caso previsto dall'articolo 72 del codice penale, è ammesso nei seguenti altri casi », io propongo di accantonare l'inciso: « oltre che nel caso previsto dall'articolo 72 del codice penale » perchè esso si riferisce agli ergastolani.

L'articolo, poi, procede con l'elencazione di quattro casi nei quali è ammesso l'isolamento, e precisamente: 1) quando è prescritto per ragioni sanitarie (questa è una contumacia necessaria: se c'è una difterite o un colera, eccetera, indubbiamente l'isolamento è necessario perchè si tratta di una misura sanitaria); 2) durante l'esecuzione della punizione dell'isolamento in cella (anche que-

sto punto io proporrei di accantonarlo perchè sarebbe opportuno trattarlo in un altro momento)...

FENOALTEA. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Mi sembra giusto.

FOLLIERI, *relatore*. ... « 3) per gli imputati durante l'istruttoria, se e fino a quando ciò sia ritenuto necessario dall'Autorità giudiziaria ». Pure questo punto, a mio avviso, dovrebbe essere accantonato perchè anche questa forma di isolamento contrasta un po' con l'accentuarsi dei diritti della difesa, soprattutto con la possibilità di intervento immediato del difensore innanzi alla polizia giudiziaria, anche se si tratta di reati gravi.

MARIS. Il punto 4) di quest'articolo deve essere addirittura soppresso perchè è veramente scandaloso.

FOLLIERI, *relatore*. Il punto 4) dice: « per gli arrestati o fermati a disposizione degli organi di polizia, quando i detti organi ne facciano richiesta ». Ora questo, in base alle nuove norme, non esiste più.

PRESIDENTE. Sarei del parere di accantonare l'intero articolo.

FOLLIERI, *relatore*. D'accordo.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, resta stabilito l'accantonamento dell'intero articolo 41.

## Art. 42.

*(Perquisizione personale)*

I detenuti e gli internati possono essere sottoposti a perquisizione personale soltanto per motivi di ordine, sicurezza e disciplina.

La perquisizione personale deve essere effettuata nel pieno rispetto della personalità.

FOLLIERI, *relatore*. Quanto detto in quest'articolo, soprattutto l'ultima parte, re-

lativa al rispetto della personalità che deve improntare la perquisizione personale, è già sancito e nella legge processuale e in quella sostanziale. Ad ogni modo, ripeterlo non credo che nuoccia.

**M A R I S .** Se mi consente, signor Presidente, vorrei fare un'osservazione in ordine a quest'articolo. Nella prima parte si dice: « I detenuti e gli internati possono essere sottoposti a perquisizione personale soltanto per motivi di ordine, sicurezza e disciplina ». Ora quella « e » aggiuntiva può far presumere che si possa perquisire una persona anche come sanzione disciplinare in ordine ad una violazione di un precetto disciplinare, nell'ambito di un rapporto di subordinazione gerarchica del detenuto o dell'internato.

Mi rendo conto che la perquisizione per motivi di sicurezza ha una sua logica, posso anche capire la perquisizione per motivi di ordine, che però ha già una estensione più ampia e lascia un largo margine all'interpretazione; ma la perquisizione per motivi di disciplina si presta veramente ad un numero eccessivo di ipotesi interpretative; vi si potrebbe far rientrare perfino il chiasso nel cortile durante l'ora d'aria. Io propongo che si dica soltanto « per motivi di sicurezza ».

**T R O P E A N O .** Sono d'accordo, perchè anche i motivi di ordine possono essere affidati all'interpretazione soggettiva del direttore del carcere, il quale può pensare che consistano, ad esempio, nel non lamentarsi del vitto, nel non presentare petizioni collettive, eccetera. Interpretazione quanto mai inesatta.

**F O L L I E R I , relatore.** Non sono favorevole all'emendamento, non perchè nutra sentimenti poco umanitari nei confronti dei detenuti, ma perchè esso limiterebbe di molto l'ambito dell'intervento di coloro che sovrintendono alla perquisizione personale; i motivi di ordine e di sicurezza rappresentano insomma quel potere discrezionale che agevola la convivenza nelle carceri.

**T E D E S C O .** Non stiamo parlando dell'ordine, ma della perquisizione, cioè

di una forma particolare di intervento discrezionale, nel campo del controllo, tra le più delicate e necessarie. Ora, la perquisizione ha un senso soprattutto, anzi direi solo in relazione a motivi di sicurezza, cioè esiste una discrezionalità nella determinazione di ciò che può mettere in pericolo la sicurezza; la discrezionalità in relazione all'ordine, invece, non si esaurisce nell'ambito della perquisizione, ma viene regolata anche da altre norme.

**F O L L I E R I , relatore.** Prego la Commissione di voler mantenere la formula « per motivi di ordine e di sicurezza ».

**P E L L I C A N I , sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.** Se viene soppressa la parola « disciplina » può essere soppressa anche la parola « ordine ».

**F O L L I E R I , relatore.** Faccio un esempio concreto. Può accadere che un detenuto nasconda un documento del quale è venuto in possesso contravvenendo a tutte le norme regolamentari; può essere anche un documento personale e cioè una lettera della moglie, che scrive al marito cosa deve rispondere in caso di interrogatorio. Questo fatto non ha nulla a che vedere con la sicurezza bensì, direi, con l'ordine.

**T R O P E A N O .** Non mi sembra il caso di fare un esempio del genere, dal momento che andiamo verso l'abolizione della censura epistolare.

**F O L L I E R I , relatore.** Non dobbiamo dimenticare che non stiamo parlando di cittadini liberi, ma di cittadini che si trovano in una particolare situazione.

**T R O P E A N O .** Io sarei addirittura del parere che la perquisizione fosse ammessa solo dietro autorizzazione del giudice di sorveglianza.

**C O P P O L A .** Non è possibile perchè alla base della perquisizione vi sono anche motivi di carattere pratico e non si può ogni volta chiedere l'autorizzazione al giudice di sorveglianza.

M A R I S . La nostra precisa richiesta è di porre ai voti la soppressione delle parole: « ordine » e « disciplina ». Non ci opponiamo alla votazione per parti separate dell'emendamento.

F O L L I E R I , *relatore*. Sono contrario alla soppressione della parola: « ordine », favorevole alla soppressione della parola: « disciplina ».

P R E S I D E N T E . È stato presentato dal senatore Maris un emendamento tendente a sopprimere al primo comma dell'articolo 42 la parola: « ordine ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Sempre al primo comma dell'articolo 42 è stato presentato dal senatore Maris un secondo emendamento tendente a sopprimere le parole: « e disciplina ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 42 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

#### Art. 43.

(*Norme particolari per gli imputati*)

Gli imputati sono ammessi, a loro richiesta, a partecipare ad attività educative, culturali e ricreative e, salvi giustificati motivi o salva contraria disposizione dell'Autorità giudiziaria, a svolgere attività lavorativa o di formazione professionale, possibilmente di loro scelta e, comunque, in condizioni adeguate alla loro posizione giuridica.

Per quanto attiene alla istruzione e allo esercizio del culto valgono le norme stabilite per gli altri detenuti.

Coloro che ne fanno richiesta possono essere autorizzati a provvedere, a proprie spese, al vitto giornaliero.

F O L L I E R I , *relatore*. Con questo articolo si fa riferimento ad una partici-

zione degli imputati alle attività educative, culturali e ricreative; ci si riferisce anche all'esercizio del culto, per il quale abbiamo approvato in questo schema un articolo 9, che è stato anche modificato con un emendamento del senatore Fenoaltea.

Si aggiunge che oltre l'educazione, oltre le pratiche di culto, coloro che ne fanno richiesta possono essere autorizzati a provvedere, a proprie spese, al vitto giornaliero; anche sotto questo aspetto la norma risponde al particolare stato di attesa in cui si trovano gli imputati.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 43.

(È approvato).

#### Art. 44.

(*Tabelle vittuarie*)

La quantità e la qualità del vitto giornaliero sono determinate da apposite tabelle approvate con decreto ministeriale.

Ai detenuti e agli internati è consentito l'acquisto, a proprie spese, di generi alimentari e di conforto, entro i limiti fissati dal regolamento.

F O L L I E R I , *relatore*. Dopo il primo comma possiamo prevedere, come è stato suggerito in altra occasione, che una rappresentanza dei detenuti controlla la conformità del vitto alle tabelle.

T E D E S C O . La conformità alle tabelle è pregiudiziale, ma vi è anche il problema della sapidità e della cottura che non è da sottovalutare.

F O L L I E R I , *relatore*. Mi pare che oggi vi sia per il direttore degli istituti di detenzione l'obbligo di assaggiare il vitto. Sorge, comunque, il problema se questi tre o più rappresentanti che debbono controllare la quantità, la qualità, la cottura e la sapidità del cibo debbano essere eletti dagli altri detenuti.

PETRONI. Tre rappresentanti dei detenuti dovrebbero alternarsi giornalmente proprio per evitare che la Commissione stessa diventi uno strumento di difesa del potere costituito.

FENOALTEA. Si potrebbe aggiungere un nuovo comma del seguente tenore: « Una rappresentanza dei detenuti o internati verifica l'applicazione delle tabelle e la preparazione del vitto ». Procedere ad un'elezione, infatti, mi sembrerebbe un po' troppo macchinoso.

COPPOLA. Le modalità potrebbero essere utilmente rinviate al regolamento.

PELLICANI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Forse sarebbe opportuno precisare che la rappresentanza viene sorteggiata periodicamente.

TROPEANO. Diciamo, allora, « giornalmente ».

FENOALTEA. Il testo del nuovo comma potrebbe essere, pertanto, così formulato: « Una rappresentanza di detenuti o internati, settimanalmente designata per sorteggio, verifica l'applicazione delle tabelle e la preparazione del vitto ».

PELLICANI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Sono d'accordo.

MARIS. Con tale dizione, però, resterebbero escluse le carceri giudiziarie.

FENOALTEA. No, perchè la parola « detenuti » è stata sempre usata promiscuamente.

FOLLIERI, relatore. « Detenuti » sono anche gli imputati, tanto è vero che quando questi ultimi non si intendono compresi — come nel successivo articolo 45 — viene usata la parola « condannati ».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emen-

damento proposto dal senatore Fenoaltea e accettato dal rappresentante del Governo, tendente ad aggiungere, dopo il primo comma, il seguente: « Una rappresentanza di detenuti o internati, settimanalmente designata per sorteggio, verifica l'applicazione delle tabelle e la preparazione del vitto ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 44 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

#### Art. 45.

(Obbligo del vestiario uniforme -  
Oggetti personali)

I condannati a pena detentiva non inferiore ad un anno e gli internati sono obbligati a indossare il vestiario uniforme.

Possono indossare gli abiti di loro proprietà nei casi stabiliti dal regolamento.

I detenuti e gli internati possono essere ammessi a far uso di oggetti di corredo di loro proprietà.

(È approvato).

#### Art. 46.

(Modalità del lavoro)

Il lavoro è obbligatorio per i condannati e per i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro.

I sottoposti alle misure di sicurezza della casa di cura e di custodia e dell'ospedale psichiatrico giudiziario possono essere assegnati al lavoro quando questo risponda a finalità terapeutiche.

Gli imputati sono ammessi al lavoro con le modalità previste dall'articolo 43.

Il lavoro è remunerato.

I soggetti che non abbiano sufficienti cognizioni tecniche possono essere ammessi a un tirocinio come apprendisti. Il tirocinio, trascorsi due mesi dall'inizio, è remunerato.

L'Amministrazione prende tutte le iniziative utili ad assicurare ai detenuti e agli

internati il lavoro, organizzandolo sia nello interno degli istituti sia all'aperto.

Nel caso di assegnazione al lavoro all'aperto, i detenuti e gli internati, singolarmente o in gruppi, possono essere scortati all'esterno degli istituti per prestare la loro opera in aziende agricole o industriali, pubbliche o private. I minori degli anni 21, detenuti o internati per reati commessi prima del compimento del diciottesimo anno di età, se ammessi al lavoro all'aperto, possono essere avviati al lavoro senza scorta. Quando si tratta di aziende private, l'esecuzione del lavoro deve svolgersi sotto il diretto controllo della direzione dell'istituto a cui il detenuto o l'internato è assegnato.

I detenuti e gli internati, forniti di particolare cultura o perizia in un'arte, possono essere ammessi ad esercitare attività intellettuali o artistiche durante la detenzione, ma l'Amministrazione ha facoltà di disciplinare la destinazione dei prodotti di tali attività.

T R O P E A N O . Secondo quanto concordato, questo articolo — come i successivi, dal 47 al 50, riguardanti anch'essi il lavoro dei condannati — deve essere accantonato.

F O L L I E R I , *relatore*. Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Restano, dunque, accantonati gli articoli 46, 47, 48, 49 e 50.

Passiamo ora all'esame dell'articolo 51, del quale do lettura:

Art. 51.

(Gare)

Negli istituti possono essere organizzate gare per stimolare l'apprendimento professionale e il rendimento nel lavoro e nella produzione nonché gare scolastiche, culturali e sportive.

Ai vincitori delle gare possono essere concessi attestati, premi in danaro o in natura od altre ricompense, a norma del regolamento.

M A R I S . Se possiamo essere d'accordo per quanto riguarda l'organizzazione di gare scolastiche, culturali e sportive, non possiamo esserlo per quelle che stimolino « l'apprendimento professionale e il rendimento nel lavoro e nella produzione »: in tal modo, infatti, il lavoro finirebbe per divenire semplicemente un mezzo produttivistico e porrebbe uno contro l'altro gli stessi condannati.

C O P P O L A . A me sembra che l'intenzione sia quella di stimolare uno spirito di emulazione.

T E D E S C O . È sufficiente il riferimento alle gare per stimolare l'apprendimento professionale, mentre ben più grave e senza alcun riferimento al concetto di « apprendimento » appare la successiva dizione « e il rendimento nel lavoro e nella produzione ».

M A R I S . Propongo pertanto che siano soppresse al primo comma le parole: « e il rendimento nel lavoro e nella produzione ».

F O L L I E R I , *relatore*. Sono d'accordo, giacchè ritengo che soprattutto coloro che iniziano il tirocinio di un lavoro debbano essere avviati semplicemente all'apprendimento professionale. In tal senso acquistano un valore anche le gare scolastiche, culturali e sportive, le quali agevolano la formazione, la crescita e lo sviluppo dell'uomo in sè e per sè, senza riferimento nè al rendimento nè alla produzione.

P R E S I D E N T E . E, come diceva il senatore Coppola, servono a stimolare fra i condannati lo spirito di emulazione.

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono d'accordo.

M A R I S . Oltre alle parole già dette, dovrebbe essere soppressa anche la parola: « nonché ».

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Fermo re-

stando il mio consenso all'emendamento presentato dal senatore Maris, sarebbe forse opportuno così modificare il primo comma dell'articolo: « Negli istituti possono essere organizzate gare scolastiche, culturali e sportive per stimolare l'apprendimento professionale », evitando così la ripetizione della parola: « gare ».

M A R I S . Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Maris nella formulazione testè letta dal sottosegretario Pellicani.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 51 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

#### Art. 52.

#### (Colloqui)

I colloqui dei detenuti e degli internati si svolgono, previe le autorizzazioni previste dal regolamento, in appositi locali e alla presenza del personale di custodia.

I colloqui, in particolari circostanze o con i familiari, possono svolgersi sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia.

I colloqui degli imputati con i difensori devono avvenire fuori da ogni controllo auditivo del personale di custodia.

I colloqui degli imputati sono autorizzati dall'Autorità giudiziaria.

Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari.

M A R I S . Vorrei fare un'osservazione sul primo comma, e precisamente sull'inciso « previe le autorizzazioni previste dal regolamento ». Siccome noi consideriamo detenuti anche gli imputati, debbo ricordare che esiste un disegno di legge, che esamineremo quanto prima in sede deliberante, nel quale si prevede che, dopo il deposito del verbale di interrogatorio dell'imputato, il

difensore ha diritto al colloquio senza l'autorizzazione del giudice istruttore.

Non possiamo, quindi, prevedere le autorizzazioni perchè queste attengono ad una categoria precisa...

P R E S I D E N T E . Siccome si dice « previe le autorizzazioni previste dal regolamento », è chiaro che, ove dovesse essere approvato il disegno di legge d'iniziativa dei colleghi Zuccalà ed altri, il regolamento si adeguerà alla nuova legge.

M A R I S . Ma non possiamo usare la parola « autorizzazioni ».

P R E S I D E N T E . Se si parlasse soltanto di « autorizzazioni » capirei la sua preoccupazione; ma dal momento che si dice anche « previste dal regolamento », abbiamo già una precisazione e non vedo perchè dovremmo preoccuparci.

F O L L I E R I . Quando si parla di detenuti ed internati ci si riferisce a coloro che sono in stato di espiazione di pena; tanto è vero che poi si parla di imputati...

M A R I S . Abbiamo detto che si usa il termine « detenuti » in maniera promiscua.

L U G N A N O . Dal punto di vista concettuale ha ragione il collega Maris.

F O L L I E R I , *relatore*. I colloqui degli imputati sono autorizzati dall'Autorità giudiziaria.

M A R I S . Qui si dice: « si svolgono, previe le autorizzazioni previste dal regolamento, in appositi locali e alla presenza del personale di custodia ».

S A L A R I . Nei primi commi si parla di detenuti, poi si parla di imputati, quindi si fa riferimento a due categorie diverse.

M A R I S . Vorrei chiarire il concetto. Qui si tratta di un rapporto tra il detenuto e il mondo esterno, che viene realizzato mediante un colloquio diretto del detenuto stes-

so, vuoi con il suo difensore, vuoi con un suo congiunto (figlio, moglie, eccetera). Siamo in presenza, quindi, dell'esercizio di un diritto, credo primario e insopprimibile. In questo campo possono sussistere soltanto norme di legge e non autorizzazioni in virtù di regolamento. Il regolamento, in sostanza, non può autorizzare o negare il colloquio: potrà stabilire le modalità di esecuzione dell'esercizio di questo diritto, ma non può prevedere l'autorizzazione.

Qui siamo di fronte ad una categoria giuridica di atti amministrativi inammissibile. Se fosse possibile l'autorizzazione mediante il regolamento, non fisserebbero in questa norma il diritto al colloquio. Noi dobbiamo dire quando è possibile e quando non è possibile il colloquio; ma sarebbe scorretto fare autorizzare questo colloquio dal regolamento.

T R O P E A N O . Neanche il regolamento attuale prevede le autorizzazioni: esso determina soltanto le modalità di esplicazione del colloquio.

F O L L I E R I , *relatore*. Il detenuto in stato di espiazione di una pena, cioè quando abbia avuto una sentenza passata in giudicato, può intrattenersi con i propri familiari in colloqui autorizzati non dall'Autorità giudiziaria, ma dal direttore del carcere.

T R O P E A N O . Il regolamento fissa i giorni e le ore del colloquio, ma non può prevedere speciali autorizzazioni al riguardo.

M A R I S . L'autorizzazione è una cosa diversa: attiene ad una categoria giuridica propria.

F O L L I E R I , *relatore*. Qui si tratta di un permesso, di un visto.

M A R I S . Ma non possiamo dire « prelieve le autorizzazioni previste dal regolamento »!

P R E S I D E N T E . Sarà inesatta la dizione, ma il concetto è evidente.

M A R I S . Allora bisogna dire: « secondo le modalità previste dal regolamento ».

F O L L I E R I , *relatore*. Io credo che in effetti la parola « autorizzazioni » indichi qualcosa che va oltre quello che possiamo immaginare, perchè l'autorizzazione è il riconoscimento di un diritto primario del detenuto.

M O N T I N I . Volendo, però, fissare un giorno per il colloquio, rientrerebbe nelle modalità?

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Certamente!

M O N T I N I . Allora non è il caso di parlare nè di autorizzazioni nè di modalità.

P R E S I D E N T E . La parola « modalità » ha un significato diverso: indica come e dove si deve svolgere il colloquio.

F O L L I E R I , *relatore*. Ma la parola « autorizzazioni » significa che il direttore del carcere può anche negare il colloquio al detenuto.

L U G N A N O . Non possiamo usare nè la parola « autorizzazioni » nè la parola « modalità ».

B A R D I . Possiamo dire « secondo le norme regolamentari ».

F O L L I E R I , *relatore*. In questo senso potremmo essere d'accordo.

F E N O A L T E A . Chi dispone il colloquio del detenuto, il quale può essere imputato? È il giudice o il direttore del carcere?

T R O P E A N O . È il giudice.

F O L L I E R I . Fino a quando il detenuto, che si trova rinchiuso nelle case o nelle carceri, non è stato condannato con una sentenza passata in giudicato, è sempre il giudice che dispone il colloquio; una volta che esso viene giudicato e si trova in stato

di espiazione di pena, il colloquio è disposto dal direttore del carcere.

LUGNANO. Nell'articolo si precisa che i colloqui degli imputati con i difensori devono avvenire fuori da ogni controllo auditivo del personale di custodia. Il che significa che vi è un controllo visivo. Ora, io vorrei che si sancisse che non deve assolutamente esservi la presenza dell'agente di custodia quando l'avvocato parla con l'imputato. Ne faccio una questione di dignità dell'avvocato, il quale viene sempre sospettato di portare qualcosa nel carcere. Ed è inutile continuare a dire che la presenza dell'agente di custodia serve a tutelare l'avvocato.

MARIS. Signor Presidente, io vorrei richiamare l'attenzione del Governo e dei colleghi sul complesso dei primi due commi.

Da una lettura attenta ci si rende conto che qui vengono un po' capovolte le posizioni. Nel secondo comma si dice: « I colloqui, in particolari circostanze o con i familiari, possono svolgersi sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia ». E con ciò implicitamente si stabilisce che in generale i colloqui devono avvenire sotto il controllo auditivo...

FENOALTEA. Nel primo comma è detto: « alla presenza del personale di custodia ».

MARIS. Il secondo comma dà forza al primo, mentre dovrebbe essere l'opposto, cioè il controllo auditivo dovrebbe essere imposto solo in particolarissime circostanze.

PRESIDENTE. Non dimentichiamo che il colloquio si può svolgere con i familiari, ma anche con una persona amica o che si qualifichi tale.

MARIS. Ma nel momento in cui si ammette al colloquio il detenuto, evidentemente sono venute meno le ragioni di prudenza, in riferimento all'istruttoria, che impedivano il colloquio. Non si vede perchè, se non vi sono particolarissimi motivi, debba essere normalmente infranta la *privacy* del dete-

nuto, il quale, quando parla con il familiare o con l'amico, deve sentirsi pienamente libero.

MONTINI. Vorrei fare un'osservazione in riferimento a ciò che ha detto il senatore Lugnano. Io sono d'accordo che il colloquio del detenuto con il difensore debba avvenire in modo che da parte dell'agente di custodia non si senta assolutamente ciò che il difensore dice. Faccio però notare che la possibilità, per l'agente di custodia, di vedere il detenuto, risponde a diverse esigenze.

MARIS. Noi siamo d'accordo su questo.

MONTINI. Non mi sembra lo sia il senatore Lugnano. Egli affermava che la norma sarebbe giustificata soltanto dalla necessità di tutelare la incolumità dell'avvocato. E questo non è vero. Poichè siamo in condizioni ambientali di custodia rallentata, è evidente che l'agente di custodia deve avere la possibilità (e ne ha il dovere) di un controllo visivo. E poi c'è anche il problema della incolumità del detenuto al quale, in via teorica, potrebbe anche darsi che si facesse del male; ciò si è verificato in qualche occasione.

Sono d'avviso, dunque, che si debba mantenere il controllo visivo, mentre sono pienamente d'accordo che il colloquio con il difensore non venga ascoltato.

MARIS. Ma anche quello con i familiari.

MONTINI. Non entro in questo discorso. Dico che non si può rinunciare al controllo a vista dell'agente di custodia.

BARDI. In tutti i penitenziari di tutti i Paesi esiste il controllo a vista.

LUGNANO. Io mi riferisco al disagio che l'avvocato prova (ne ho fatto esperienza io stesso) quando sta a colloquio con il detenuto: è vero che l'agente di custodia sta fuori della saletta, però ha il viso « appiccicato » ai vetri e controlla ogni movimento. Si è sempre detto che ciò si fa per



tutelare l'avvocato contro eventuali « impenate » del cliente. Io ringrazio i signori che si preoccupano degli avvocati, però si tratta di una questione che è stata affrontata da tutti i Consigli dell'Ordine, nei quali è stato sempre sostenuto che è una cosa avvilente. Ora, poichè in sostanza si agisce in questo modo per una forma di diffidenza nei confronti degli avvocati, ai quali si attribuisce anche una capacità potenziale di agevolare i clienti oltre i limiti del lecito, e poichè ciò è offensivo per gli avvocati, deve essere eliminato. L'agente di custodia può anche stare nel corridoio perchè, quando l'avvocato ha un colloquio con un detenuto, detto colloquio avviene in una saletta alla cui finestra ci sono le sbarre. Non è assolutamente pensabile, quindi, che il detenuto possa scappare insieme al difensore.

**MONTINI.** Da noi i colloqui avvengono in una saletta dove non ci sono sbarre.

**LUGNANO.** Si tratterà allora di una saletta interna che non dà sulla strada, per cui non può accadere nulla. La verità, senatore Montini, è che tutto ciò è stato fatto fino ad oggi perchè c'è sempre stata una grande diffidenza, una pessima letteratura ed una pessima stampa sugli avvocati, del tutto ingiustificate, perchè nessun avvocato al mondo si presterebbe mai ad operazioni meno che lecite. Allora, se nulla può giustificare la presenza dell'agente di custodia nella stessa stanza in cui avviene il colloquio, devo dire che la sua presenza dietro un vetro è ancora più pesante. Personalmente preferirei averlo nell'interno della sala in cui si tiene il colloquio, piuttosto che sentirmi sorvegliato. Posso anche comprendere che vi debba essere un controllo « a vista » da parte degli agenti di custodia quando si tratta di un altro tipo di colloquio, ma quando si tratta del colloquio con l'avvocato questo controllo deve essere eliminato, perchè dell'avvocato non si può parlare più in termini antichi.

**COPPOLA.** Questo dei colloqui è, indubbiamente, un argomento importante che, per altro, si collega anche — come abbiamo rilevato — all'iniziativa parlamentare del

senatore Zuccalà per quanto attiene ai colloqui con i difensori.

Vorrei però sottolineare che l'articolo 52 è comprensivo di diverse ipotesi. Nel primo comma si fa un'affermazione, diciamo, di carattere generale; infatti si dice che: « I colloqui dei detenuti e degli internati si svolgono (l'inciso: « previe le autorizzazioni previste dal regolamento » è stato proposto di sopprimerlo) in appositi locali e alla presenza del personale di custodia ». In questo caso, cioè, la dizione « colloquio » è generale perchè si riferisce ai colloqui con amici, ai colloqui con persone con cui uno abbia particolari relazioni, ai colloqui con i familiari ed ai colloqui con i difensori. Le ipotesi quindi sono diverse. Per quanto attiene a questa dizione di ordine generale, perciò, è evidente che occorre un minimo di garanzia, e di questo dà giustificazione anche la relazione ministeriale che, nel chiosare l'articolo in discussione, fa proprio questa casistica.

Comunque, prima di leggere il commento della relazione ministeriale, desidero ricordare ai colleghi che, per quanto attiene ai colloqui con i familiari, c'è già un riferimento esplicito in questo provvedimento all'articolo 11, nel quale si dice che: « I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti, nonché con altre persone idonee a favorire l'opera di riadattamento sociale ». Nell'articolo 52, inoltre, all'ultimo comma viene ribadito un altro concetto, e cioè che: « Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari ». Esiste già, quindi, un richiamo particolare a questo tipo di colloquio, che potrebbe interessare più obiettivamente il detenuto.

Se me lo consentite, vorrei ora leggere il commento della relazione ministeriale all'articolo 52, dal quale risulta evidente questa graduatoria e questa distinzione di trattamento per quanto riguarda la natura dei colloqui. Infatti si dice: « In materia di colloqui, l'articolo 52 stabilisce che, di regola, essi si svolgono in appositi locali ed alla presenza del personale di custodia (questi sono, in genere, i colloqui con persone estranee), ma prevede la possibilità di consentire eccezionalmente ai detenuti e agli internati di

avere colloqui in modo che le conversazioni non possano essere ascoltate da persone estranee, comprese quelle addette alla custodia ». A questo punto tutto il discorso si incentra su quelle che sono le preoccupazioni del senatore Fenoaltea, perchè il problema di non essere ascoltato non riguarda soltanto gli agenti di custodia, ma riguarda anche altre persone che possono trovarsi nello stesso locale nel quale si svolge il colloquio con il detenuto. La relazione prosegue dicendo: « queste ultime (cioè le persone addette alla custodia), però, debbono pur sempre esercitare un controllo visivo per evitare pericoli di violenza o effusioni sconvenienti ».

LUGNANO . Lasciamo perdere la questione delle effusioni; parliamo piuttosto della questione degli avvocati.

COPPOLA . Il problema riguarda i colloqui in generale. La relazione continua dicendo: « È esplicitamente prescritto che un particolare favore deve essere dato ai colloqui con i familiari per le ragioni già accennate nel commento all'articolo 11. Agli imputati è senz'altro conservato il diritto di avere colloqui con i difensori in modo che non possano essere uditi i loro discorsi. Per i colloqui degli imputati è stata riconosciuta la piena competenza dell'autorità giudiziaria a concederli, in corrispondenza delle norme vigenti ». Per gli imputati, quindi, il problema è risolto anche in merito alle autorizzazioni.

Concludendo, pertanto, io sono del parere che non si può vietare un controllo visivo per quanto attiene ai colloqui in generale, mentre per quanto attiene ai difensori, bisogna fare in modo che i loro colloqui non vengano ascoltati.

FOLLIERI , *relatore*. Si potrebbe dire, per la prima parte, che i colloqui dei detenuti e degli internati si svolgono, previa osservanza delle norme regolamentari, in appositi locali. I colloqui con i familiari, invece, per le ragioni che sono state esposte, si debbono svolgere, purtroppo, alla presenza del personale di custodia.

BARDI . Senza però che possa ascoltare!

MARIS . Faccio presente che ho presentato un emendamento al riguardo.

FENOALTEA . Onorevole Presidente, grazie alla sua cortesia abbiamo avuto questa mattina i documenti del congresso di Perugia, che non abbiamo ancora letti perchè li abbiamo appena ricevuti. Ora può darsi che dalla lettura di quei documenti possa sorgere un qualche utile suggerimento in questa materia. Io ripeto, pertanto, ciò che ho detto altre volte: non vorrei, cioè, che poi si dicesse che l'articolo è stato votato e non se ne può più parlare.

FOLLIERI , *relatore*. Infatti, in ordine a talune modificazioni, ho detto al senatore Coppola che dobbiamo essere più prudenti perchè, se inserissimo il principio che il detenuto, l'internato o l'imputato può vedere ogni tanto la propria moglie o chi la sostituisce, è chiaro che questo dovrebbe essere mutato.

PRESIDENTE . Credo che il problema, quanto sorgerà, se sorgerà, non potrà incidere sull'articolo 52. È un fatto a sè.

LUGNANO . Vorrei dire al senatore Fenoaltea che, avendo dato agli atti di detto congresso una rapida scorsa, ho potuto vedere che l'argomento trattato è stato soprattutto quello concernente il problema della continenza e del sesso; non vi è dunque nessun riferimento al problema dei colloqui.

PRESIDENTE . Informo la Commissione che il senatore Maris propone di sostituire l'articolo 52 con un altro del seguente tenore:

« I colloqui dei detenuti e degli internati si svolgono in appositi locali, sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia.

I colloqui degli imputati con i difensori devono avvenire fuori da ogni controllo auditivo del personale di custodia.

Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari ».

F O L L I E R I , *relatore*. Non sono d'accordo sulla omissione del riferimento alle autorizzazioni previste dal regolamento.

M A R I S . Noi dobbiamo stabilire il principio che i colloqui devono svolgersi in appositi locali e senza controllo auditivo. Io non nego che vi debbano essere norme regolamentari in proposito, ma non vedo perchè dobbiamo inserire nel testo una esplicita subordinazione del principio che andiamo affermando al regolamento.

P R E S I D E N T E . Ed io non vedo perchè non dovremmo inserire nel testo l'osservanza delle norme regolamentari dal momento che queste non potranno che rendere omaggio alla affermazione del principio.

T R O P E A N O . Ci preoccupa la possibilità di trovarci di fronte ad un regolamento superato. Purtroppo noi sappiamo che in Italia bisogna attendere molto tempo per la emanazione di nuovi regolamenti; ora non vorremmo che un riferimento del genere riponesse in vigore il vecchio regolamento. Sottacendo ogni riferimento evitiamo questo pericolo.

F O L L I E R I , *relatore*. Con questi chiarimenti cade la mia riserva e dichiaro di essere favorevole all'emendamento. Piuttosto, propongo a mia volta di sopprimere, nel comma relativo ai colloqui degli imputati con i difensori, la parola « auditivo ».

M A R I S . Non ho nulla in contrario.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Maris, con la modifica suggerita dal relatore e accettata dal proponente, tendente a sostituire l'intero articolo 52 con il seguente:

« I colloqui dei detenuti e degli internati si svolgono in appositi locali, sotto il con-

trollo a vista e non auditivo del personale di custodia.

I colloqui degli imputati con i difensori devono avvenire fuori da ogni controllo del personale di custodia.

Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari ».

(È approvato).

Art. 53.

(Corrispondenza)

I detenuti e gli internati hanno corrispondenza epistolare con i propri familiari e, se autorizzati, con altre persone. La corrispondenza è sottoposta al visto della direzione.

L'autorizzazione può essere negata con provvedimento motivato, impugnabile davanti il giudice dell'esecuzione, soltanto per ragioni di ordine e di sicurezza.

L'Amministrazione pone a disposizione dei detenuti e degli internati gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.

Può essere autorizzata, in casi eccezionali o nei rapporti con i familiari, corrispondenza telefonica con le modalità e le cautele del caso.

Per gli imputati le autorizzazioni e il visto sono di competenza dell'Autorità giudiziaria.

T R O P E A N O . Siamo contrari al primo comma. In questo campo non possono essere posti dei limiti; i detenuti e gli internati devono poter corrispondere con tutti.

M A R I S . Proporrei di dire: « I detenuti e gli internati hanno diritto di corrispondere con il mondo esterno ».

L U G N A N O . Deve essere eliminata anche ogni possibilità di censura.

M A R I S . Bisogna cioè dire esplicitamente che la corrispondenza non deve essere sottoposta nè a censura, nè a visto.

P R E S I D E N T E . Mi permetto di richiamare l'attenzione della Commissione sulla serietà dell'argomento.

M A R I S . Per quanto riguarda la meditazione, vorrei rispondere che essa c'è stata: questo stesso argomento, infatti, è stato a lungo trattato nel corso di numerose sedute, visto che già sette anni fa la soluzione prospettata appariva estremamente retrograda, non dico conservatrice, ma addirittura autoritaria e superata. V'è da ricordare poi che queste stesse condizioni di libertà sono state riconosciute in un convegno dell'ONU...

T R O P E A N O . ...svoltosi esattamente a Londra...

M A R I S . ...quali norme elementari di diritto naturale. La verità è che, procedendo nella lettura del disegno di legge in esame, ci si accorge che chi lo ha compilato ha preso a modello il vecchio regolamento carcerario di quasi quarant'anni fa.

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono d'accordo — ed è ovvio — per quanto riguarda la libertà per i detenuti e gli internati di corrispondere con il mondo esterno, cioè con familiari e con terzi, come sono d'accordo sull'abolizione della censura. Ciò nonostante, il visto — o controllo, se così si vuole chiamarlo — della direzione mi pare indispensabile. Esso, però, non deve essere confuso con la censura giacchè si tratta di due concetti ben diversi.

Se, ad esempio, il detenuto vuole corrispondere con il mondo esterno per far conoscere le modalità di un progetto di evasione, l'intervento del direttore del carcere non può essere qualificato come censura; esso anzi si rende indispensabile per taluni provvedimenti; nella normalità dei casi, invece, egli si limita a leggere la corrispondenza e a trasmetterla. Sussiste, quindi, una netta distinzione, una differenza abissale tra il visto — cioè la possibilità che la corrispondenza venga letta — e la censura.

M A R I S . Mi rendo conto che v'è una differenza profonda tra censura e visto. Ritengo, però, che la censura debba essere abolita per ragioni di libertà e il visto per ragioni di moralità generale. Sappiamo, infatti, che in tutte le carceri italiane, nessuna

esclusa, siano esse mandamentali, circondariali, giudiziarie o penitenziali, avviene lo scambio di corrispondenza con il mondo esterno al di fuori dei normali canali, fenomeno che è pagato con l'omosessualità, con il danaro, con la corruzione. In altri termini, oggi si può sempre corrispondere senza sottostare a visto e censura purchè si paghi: così si generano le camarille, le mafie, le associazioni mostruose, così si cede il cibo, il tabacco, la moglie.

Se, dunque, stabiliamo che i detenuti e gli internati possono corrispondere senza necessità di visto, eliminiamo allo stesso tempo tutta questa ragione, questa causa di corruzione.

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Quel tipo di corrispondenza al quale il senatore Maris allude — quella, cioè, che è costretta a pagare un prezzo tanto pesante per raggiungere il suo obiettivo — si propone evidentemente fini non leciti, che la direzione del carcere deve conoscere in tempo.

M A R I S . ... Non è detto che sia così.

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Rimango del parere, pertanto, che pur liberalizzando al massimo la corrispondenza con il mondo esterno, si debba mantenere il visto da parte della direzione dell'istituto carcerario.

T R O P E A N O . A me sembra che si voglia sottilizzare troppo la differenza tra visto e censura. Quando il direttore del carcere legge una lettera, effettua una censura vera e propria, anche se poi non passa alla cancellazione di righe o parti della missiva che ritiene di censurare.

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Se il detenuto, nel corrispondere col mondo esterno, lamenta di essere trattato male dal direttore, la lettera evidentemente non può essere censurata; anzi, nel caso in cui dovesse essere operata una qualsiasi forma di censura, si verificherebbe un vero e proprio reato da

parte dell'autorità carceraria. Allo stesso modo, però, non si può permettere che nella lettera siano contenuti elementi o informazioni che incidano sulla stessa sicurezza della vita del carcere.

**T R O P E A N O** . Vi è un modo di intervenire: quando il direttore del carcere ha il sospetto di qualcosa del genere, chiede l'autorizzazione all'Autorità giudiziaria e interviene per il sequestro della corrispondenza. In altre parole, dobbiamo fare in modo che per i detenuti vigano le stesse norme che garantiscono le libertà di tutti i cittadini.

**P E T R O N E** . La preoccupazione espressa dal rappresentante del Governo potrebbe anche avere una certa concretezza in linea generale. Essa, però, viene meno ove si consideri che abbiamo testè approvato una norma — l'articolo 52 — nella quale si stabilisce che i colloqui dei detenuti e degli internati (si badi, tutti i colloqui, non soltanto quelli con i familiari!) si svolgono alla presenza solo visiva e non auditiva degli agenti di custodia. Si avrebbe così una vera e propria contraddizione: da una parte, per rispettare la personalità individuale, riconosciamo il diritto del detenuto a parlare con estranei senza essere ascoltato (e in tale colloquio, per tornare all'esempio dianzi portato dal sottosegretario Pellicani, potrebbe anche essere preparato un piano di evasione); dall'altra, quando il colloquio verbale si trasforma in colloquio scritto, dovremmo violare lo stesso sacro diritto dell'individuo. Parliamoci francamente: il solo fatto che un uomo, nell'esternare sentimenti, anche intimi, con il mondo esterno, debba pensare che la sua lettera sarà aperta e letta da chi non ne è il destinatario, rappresenta già una remora e incide quindi nella sua sfera di libertà.

Ma voglio andare oltre e richiamare l'attenzione della Commissione anche su un altro importante aspetto del problema. Il principio della libertà di corrispondenza che intendiamo qui sancire non è fine a se stesso, ma tende anche a favorire l'instaurazione di legami fra il detenuto e il mondo esterno; legami che — come abbiamo riconosciuto al termine dell'indagine conoscitiva — favori-

scono il recupero dell'individuo. D'altra parte, quando parliamo di corrispondenza la nostra mente va immediatamente a quella epistolare, mentre vi sono anche altri modi di corrispondere, oggi che la teleselezione funziona su tutto il territorio italiano...

**M A R I S** . Per la corrispondenza telefonica vi è un'apposita norma.

**P E T R O N E** . Mediante il telefono — ovviamente pagando — il detenuto può ricevere notizie urgenti dalla famiglia, ascoltare in qualunque momento una voce amica che lo sollevi dal suo stato di isolamento: la qual cosa rientra appunto nello spirito del nuovo indirizzo.

Quindi, esaminato tale aspetto e considerato anche quanto sosteneva il collega Maris sulla effettiva possibilità che ha oggi il detenuto di corrispondere senza far controllare le proprie lettere, poichè esistono sempre i canali appositi modifichiamo la norma, che, così com'è, serve solo a mortificare la personalità del detenuto senza alcun risultato pratico.

**P E L L I C A N I** , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Debbo ribadire che siamo perfettamente d'accordo sul principio di concedere al detenuto — cioè a chi è privato della libertà — la massima libertà conciliabile con la sua condizione, ovvero la massima liberalizzazione di corrispondenza, di qualsiasi tipo. Inoltre mi rendo conto che esiste una certa contraddizione tra l'articolo 53 e l'articolo 52, nella forma in cui è stato approvato.

Prego pertanto gli onorevoli senatori di voler accantonare anche il presente articolo, con l'impegno da parte del Governo di presentare nella prossima seduta un testo che tenga conto dell'esigenza, ora prospettata, di armonizzare la libertà di corrispondenza epistolare con la libertà di colloquio.

**L U G N A N O** . Io sono convinto che — al di là di ogni forma di ipocrisia — il visto della censura non sia stato previsto che per far diventare il detenuto una « cosa » dell'Amministrazione. Ma vorrei proprio sapere

2<sup>a</sup> COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)53<sup>a</sup> SEDUTA (18 novembre 1970)

che cosa mai possa scrivere egli ai familiari o al mondo esterno che possa rivelare un progetto criminoso: credo che dovremmo inventarlo, un detenuto il quale, accarezzando un progetto di fuga, lo metta per iscritto e lo invii all'esterno attraverso i canali ufficiali!

Quindi non mi sembrano giustificate certe preoccupazioni.

C O P P O L A . Si tratta di una materia alquanto delicata, che peraltro viene a rappresentare uno dei punti qualificanti della riforma dell'ordinamento penitenziario. Aderisco quindi alla richiesta di accantonamento avanzata dal rappresentante del Governo.

Vorrei aggiungere che le udienze conoscitive dovrebbero avere anche un certo valore indicativo, per le conoscenze delle persone esperte della materia che si sono espresse sull'argomento. Teniamo quindi conto di quanto ci è stato comunicato dai cappellani di carceri, spesso incaricati del controllo sulla corrispondenza, e via dicendo.

T E D E S C O . Mi sembra che la preoccupazione sull'uso fraudolento della libertà di corrispondenza non abbia motivo di essere; anche perchè, tra l'altro, una lettera vistata potrebbe essere stata scritta in gergo e quindi contenere egualmente qualcosa di illecito. La sicurezza non è certo nel visto, che, di contro, verrebbe a ledere un diritto fondamentale del detenuto in quanto cittadino.

P R E S I D E N T E . Se nessun altro domanda di parlare, aderendo alla richiesta dell'onorevole Sottosegretario rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

Poichè nessuno si oppone, così rimane stabilito.

*La seduta termina alle ore 13,30.*

---

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici  
DOTT. ENRICO ALFONSI